

DICHIARAZIONI

Mensa scolastica detraibile con certificazione del pagamento

di Fabio Garrini

Tra la diverse fattispecie di **oneri detraibili**, l'ipotesi che per l'anno 2015 ha subito l'evoluzione più marcata è certamente quella relativa alle **spese di istruzione**. All'interno della **circolare n. 3/E**, pubblicata lo scorso 2 marzo 2016, sono state rese le prime indicazioni riguardanti tali spese e le novità introdotte, (al riguardo si veda "[Le novità sulla detrazione Irpef per le spese di istruzione](#)"); più recentemente l'Agenzia è intervenuta con la **circolare n. 18/E del 6 maggio 2016**, chiarendo, in particolare, le modalità di fruizione della detrazione in relazione al **costo sostenuto per il servizio mensa scolastica**, fornendo le indicazioni circa la **documentazione** comprovante la spesa, al fine di giustificarne l'indicazione nel **quadro RP** del modello UNICO (ovvero **quadro E** del modello 730) tra gli oneri che offrono il diritto alla **detrazione del 19%**.

Preliminarmente, si ricorda che le spese scolastiche, nell'ambito degli oneri detraibili di cui all'articolo 15 TUIR, possono essere suddivise in 3 diverse tipologie:

- spese per la frequenza di corsi di **istruzione universitaria** presso università statali e non statali, previste dalla lettera e), in relazione alle quali è stato recentemente pubblicato il decreto del MIUR n. 288 del 29 aprile 2016 che fissa i limiti per la detrazione delle spese di frequenza delle università private;
- spese per la frequenza di **scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado**, di cui alla successiva lettera e-bis, con limite massimo di spesa rilevante fissata ad € 400;
- infine, le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici**, ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies), senza limite di importo.

La mensa scolastica

Tra le spese detraibili di cui alla lettera e-bis, accanto alle spese di iscrizione e frequenza ai citati istituti, rientra anche quanto pagato per il **servizio mensa scolastica**: si tratta di una posizione introdotta dall'Agenzia con la circolare n. 3/E/2016 e confermata dalla circolare n. 18/E/2016.

In questo secondo documento è contenuto, però, il chiarimento più interessante sul tema, riguardante il **supporto documentale probatorio** per beneficiare della detrazione d'imposta. Tale detrazione è ammessa sia quando il servizio viene erogato dalla **stessa scuola**, così come nel caso in cui il servizio fosse erogato per il tramite del **Comune o di altri soggetti terzi**

rispetto alla scuola. Non è necessario, si legge nel documento di prassi, che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata:

- mediante la **ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario** intestata al soggetto destinatario del pagamento, sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio. Tale documento deve riportare nella causale l'indicazione del **servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno.**
- Se per l'erogazione del servizio è previsto il **pagamento in contanti o con altre modalità** (ad esempio, bancomat) o l'acquisto di **buoni mensa** in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante **attestazione**. Tale attestazione può essere rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola e certifica l'ammontare delle spese sostenute nell'anno e i dati dell'alunno o studente.

Posto che tali indicazioni sono arrivare solo pochi giorni fa, non è raro il caso per cui i contribuenti siano in possesso – per il 2015 - di documenti che non presentano tutte le richieste indicazioni. Sul punto, l'Agenzia ammette che *“per l'anno d'imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, non essendo state fornite istruzioni in proposito, i dati mancanti relativi all'alunno o alla scuola possono essere annotati dal contribuente sul documento di spesa.”*

Nella circolare n. 18/E/2016 viene anche ricordata quale sia la corretta modalità imputazione della detrazione quando la **spesa sia stata sostenuta dai genitori** (che ovviamente è la situazione più frequente per questa fattispecie di spesa):

- la detrazione **spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa;**
- nel caso in cui il documento sia intestato al figlio, la detrazione spetta ad **entrambi i genitori** nella misura del 50 per cento ciascuno.
- nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 per cento, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la **percentuale di ripartizione della spesa**